Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 settembre 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1971, n. 736.

Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati con la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *B* possono anche essere preposti, a domanda o di ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo *A*.

Gli impiegati predetti promossi alla qualifica superiore possono continuare a dirigere uffici locali di gruppo *B*.

Per i trasferimenti negli uffici locali di gruppo *A*, a norma dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale di corrispondente qualifica rispetto a quelli della qualifica inferiore.

La disposizione di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 259, è abrogata limitatamente ai direttori di ufficio locale di gruppo *B*.

Art. 2.

Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 50, il secondo comma dell'articolo 53 e l'ultimo comma dello articolo 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Nei concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo *C* il decreto ministeriale, con il quale viene approvata la graduatoria di merito, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni unitamente all'elenco delle sedi disponibili che potranno comprendere anche uffici locali di gruppo *B*, fermo restando che il numero complessivo delle sedi elencate deve corrispondere a quello dei posti messi a concorso.

Per la partecipazione ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo *A*, per il loro svolgimento e definizione, si applicano le norme contenute nell'articolo 50 del richiamato testo unico, quale risulta modificato dal primo comma del presente articolo, e nell'articolo 53 dello stesso testo unico limitatamente al primo comma. Le nomine alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *A* sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 3.

Nei casi di variazione di classifica degli uffici locali, in dipendenza della ristrutturazione degli organici apportata dalla tabella XXII dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, i direttori inquadrati in sede di prima applicazione del decreto presidenziale predetto nelle qualifiche previste nella tabella stessa possono, a domanda, continuare a dirigere gli uffici ai quali erano assegnati anche se classificati in gruppi diversi da quelli della qualifica rivestita, purchè anche a seguito della nuova qualifica ad essi debbano essere preposti direttori appartenenti alla tabella XXII.

Art. 4.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano anche ai concorsi per posti di direttore di ufficio locale di gruppo *A* banditi successivamente al 7 gennaio 1971 e fino all'entrata in vigore della presente legge, ancorchè già definiti, ferma restando l'esclusione dalla promozione di coloro che non hanno ottenuto la assegnazione della sede per non aver inoltrato l'elenco preferenziale delle sedi o per aver limitato la preferenza a sedi assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

Art. 5.

I quadri di corrispondenza stabiliti dall'articolo 118 per le tabelle XIX, XX e XXI, dell'articolo 121 per la tabella XXIV, e dall'articolo 128 per le tabelle XIV e XV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, devono intendersi, a tutti gli effetti, rettificati come segue:

QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO

TABELLA XIX

Sorvegliante capo ed assimilati.
Portalettere ed assimilati.
Fattorino ed assimilati.

TABELLA XX

Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo.
Guardafili principale e apparecchiatore principale.
Guardafili e apparecchiatore.

TABELLA XXI

Sorvegliante capo trasporti e scambi.
Conducente principale e scambista principale.
Conducente e scambista.

TABELLA XXIV

Portalettere superiore ed assimilate.
Portalettere ed assimilate.
Fattorino ed assimilate.

TABELLA XIV

Sorvegliante capo e smistatore capo.
Smistatore principale ed assimilate.
Smistatore ed assimilate.

TABELLA XV

Sorvegliante capo trasporti.
Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate.
Conducente, apparecchiatore ed assimilate.

QUALIFICHE DI PROVENIENZA

(*Allegato I alla legge* 11 *febbraio* 1970, *n.* 27).

TABELLA *S*

Agente di esercizio superiore.
Agente di esercizio di 1ª e 2ª classe.
Agente di esercizio di 3ª classe e fattorino.

TABELLA *T*

Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

TABELLA *U*

Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

(*Allegato II alla legge* 11 *febbraio* 1970, *n.* 27).

TABELLA *C*

Agente superiore.
Agente di 1ª e 2ª classe.
Agente di 3ª classe e fattorino.

(*Allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27*).

TABELLA *N*

Agente telefonico superiore.
Agente telefonico di 1ª e 2ª classe.
Agente telefonico di 3ª classe e allievo agente telefonico.

TABELLA *P*

Agente tecnico superiore.
Agente tecnico di 1ª e 2ª classe.
Agente tecnico di 3ª classe e allievo agente tecnico.

Art. 6.

Gli impiegati, dipendenti dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, rivestivano una delle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente di stipendio 210, sono ammessi agli scrutini per la promozione a sorvegliante capo o qualifiche equiparate al compimento dell'anzianità prevista dal quarto comma dell'articolo 130 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 210 e 190.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di sorvegliante capo o equiparate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, saranno riservati agli impiegati di cui al precedente comma.

Il terzo e l'ultimo comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico ».

« L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'articolo 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII XVIII, XIX, XX e XXI, dall'articolo 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico ».

Art. 7.

Le tabelle organiche VIII dell'articolo 114, XI, XII e XIII dell'articolo 115, IV dell'articolo 124 e X dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.

Art. 8.

Il disposto di cui all'articolo 149, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche alle promozioni conferite, nella prima applicazione della presente legge, al personale appartenente alle tabelle organiche di cui agli allegati *A* e *B* limitatamente ai nuovi posti disponibili con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 9.

Alla fine del terzultimo comma dell'articolo 120 e del penultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intendono aggiunte le parole « fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 ».

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.500 milioni per l'anno 1970 e in lire 5.100 milioni per l'anno 1971 e, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 28 milioni per l'anno 1970 e in lire 280 milioni per l'anno 1971.

L'onere di complessive lire 7.600 milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativo agli anni 1970 e 1971, sarà portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1971 ed alla sua copertura si provvederà con le operazioni di prestito di cui all'articolo 82 della legge 30 aprile 1971, n. 206.

L'onere di complessive lire 308 milioni a carico della Azienda di Stato per i servizi telefonici, relativo agli anni 1970 e 1971, sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 197 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

ALLEGATO *A*

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA VIII

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Segretario capo	63	63	110
Segretario principale	(*a*) 662	662	662
Segretario	378	473	662
Totale	1.103	1.198	1.434

(*a*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Segue: ALLEGATO *A*

TABELLA XI

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Dirigente superiore di esercizio ed ispettore superiore di ragioneria	314	314	550
Dirigente di esercizio, ispettore capo di ragioneria e revisore principale di esercizio .	(*a*) 2.306	2.306	2.306
Revisore di esercizio .	1.316	1.646	2.306
Totale	3.936	4.266	5.162

(*a*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XII

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Perito capo	56	56	76
Perito principale . . .	(*a*) 342	342	342
Perito	252	282	342
Totale	650	680	760

(*a*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA XIII

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Geometra capo	53	53	105
Geometra principale . .	(*a*) 473	473	473
Geometra . . .	238	316	472
Totale	764	842	1.050

(*a*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

ALLEGATO *B*

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA IV

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Segretario capo	93	93	226
Segretario principale	(*a*) 1.016	1.016	1.016
Segretario	481	659	1.016
Totale . . .	1.590	1.768	2.258

(*a*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

TABELLA X (*a*)

QUALIFICHE	Numero posti dal 1° gennaio 1971	Numero posti dal 1° gennaio 1973	Numero posti dal 1° gennaio 1975
Dirigente tecnico superiore ed assimilate	84	84	173
Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate	(*b*) 779	779	779
Revisore tecnico ed assimilate .	378	512	779
Totale . . .	1.241	1.375	1.731

(*a*) Dal 1° gennaio 1971 l'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente: « I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore ed assimilate e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori ».

(*b*) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1971, n. 737.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Vergine del SS. Rosario, nel comune di Scarlino.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Vergine del SS. Rosario, in località Pian d'Alma del comune di Scarlino (Grosseto). La stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Società per azioni « Punta Ala », con sede in Roma, con atto pubblico 3 giugno 1967, n. 48126 di repertorio, a rogito dott. Alfonso Marzocchi, notaio in Grosseto, consistente in un immobile situato in Punta Ala del comune di Scarlino (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 37. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1971, n. 738.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Faenza.

N. 738. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Faenza in data 8 dicembre 1969, integrato con due dichiarazioni in data 15 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 55. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 739.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in Cardano al Campo.

N. 739. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 1° giugno 1970, integrato con altro decreto 30 novembre 1970 e dichiarazione del 10 dicembre successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, nel rione Cuoricino di Cardano al Campo (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 29. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 740.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, nel comune di Guidonia Montecelio.

N. 740. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tivoli in data 26 maggio 1966, integrato con dichiarazioni del 20 agosto 1968 e 2 febbraio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Filippo Neri, in località Colle Fiorito del comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 30. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. 741.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Nome di Gesù, in Firenze.

N. 741. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 1° luglio 1967, integrato con altro decreto di pari data e dichiarazioni del 9 novembre 1968 e 1° febbraio 1971, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Nome di Gesù a « I Bassi » in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 24. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 742.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gerardo Maiella, nel comune di Montesano sulla Marcellana.

N. 742. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teggiano in data 5 giugno 1969, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 5 marzo e 19 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gerardo Maiella, in località Tardiano del comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 62. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 743.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Palermo.

N. 743. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo in data 28 marzo 1968, integrato con dichiarazioni del 15 novembre 1969 e 5 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, in frazione Bandita del comune di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 63. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 744.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Terni.

N. 744. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terni e Narni in data 7 ottobre 1967, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 17 ottobre 1968 e del 15 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, nel quartiere « Le Grazie » del comune di Terni.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 65. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 745.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Carloforte.

N. 745. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias in data 29 giugno 1967, integrato con altro decreto 9 novembre stesso anno e con tre dichiarazioni di cui due del 20 aprile 1968 e l'altra del 21 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in Carloforte (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 31. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1971, n. 746.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, nel comune di Manciano.

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 24 maggio 1961, integrato con dichiarazioni del 23 dicembre 1964, 28 marzo 1966, 27 febbraio 1969 ed 11 gennaio 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria degli Angeli, in località Poderi del comune di Manciano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 32. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1971, n. 747.

Autorizzazione al fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 747. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 339.000.000 l'immobile rappresentato da un fabbricato costituito da quattro piani fuoriterra, oltre due piani interrati, ad uso abitazioni civili, ufficio, archivio, cantine e posti macchine, sito in Milano, via Giuseppe Meda, 41, angolo via R. Bonghi, di proprietà della società « Immobiliare Pozzobonella S.p.a. », denunciato al nuovo catasto edilizio urbano di Milano con le schede serie « O » numeri dal 1018541 al 1018551, come da rogiti dottor Giacomo Chiodi Daelli del 24 aprile 1970, rep. numeri 27133 e 27134.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 34. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. 748.

Estinzione di centocinquantadue fondazioni.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni Dogliotti; Denina Dogliotti; Cella; Todini; Premio conte Gabriele Alberti della Briga; Corsini di Lajatico; Vassalli; Oro; Legato Paresi; Granafei; Bertasso; Tenente Ezio Ponzo del XXVI battaglione del 4° reggimento bersaglieri; Generale Mario Lamberti; Capitano di artiglieria Furio Franco; Manlio Marenesi; Lanza Filangeri; Gorizia; 8 Agosto 1916; 7ª Divisione di fanteria; Fausto Lugramani; Arturo Guglielmi; Ettore Cocco Ortu; Cesare Allievi; Leonardo Cipolla; Monte Cesen; Sottoscrizione popolare; Barattieri di S. Pietro conte Paolo; Tenente Ignazio Lanza Branciforti di Trabia; Tenente Manfredi Lanza Branciforti di Trabia; Tenente Alberto Rossi; Carlo Emanuele Bombrini; Premio Priula 28-29 ottobre 1918; Venanzetti; Isonzo; Tenente colonnello Giovanni Paolo Malfatti; Ufficiali dell'Arma del genio; Premio Gian Guglielmo Rebora; Capitano Giuseppe Giusiana; 3ª Divisione di cavalleria « Lombardia »; Colonnello Eugenio Catemario duca di Quadri; Principe don Fabrizio Colonna; Don Livio Caetani; Premio Giorgio Ceragioli; Pro soldati del presidio militare di Treviso; Capitano Ottone Rainaldi di Treia; Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici dello Esercito in servizio permanente effettivo; Caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918; Brescia; Tenente Emilio Botto; Generale Giuseppe Pennella; Capitano Alberico Torrani; Capitano Corrado Venini; Maggiore Pietro Toselli medaglia d'oro; Ospedale militare di Milano; Tenente Paolo Racagni; Capitano Vittorio Tonini; Maggiore medaglia d'oro Luigi Coralli; Dame Piemontesi; Colonnello Pietro Filippini; Aerostiere; Maggiore Suarez, Militari del magazzino casermaggio di Bengasi; Generale Carlo Roggero; Colonnello Elia; Capitano Antonino de Mezzan; Generale Baldissera; Maggiore Turitto; Maggiore Hidalgo; Tenente colonnello Galliano; Maggiore Toselli per il IV battaglione eritreo; Maggiore De Rosa; Maggiore Fiore; Premio perpetuo Umberto I; Massa convalescenti Carlo Visconti; Maggiore Francesco Baracca medaglia d'oro; Massa di beneficenza del 17° reggimento fanteria; Tenente generale Antonio Goiran; Colonnello Mattia Tarantino; Tenente dott. Silvio Balanzino; Associazione nazionale artiglieri da montagna - sezione di Torino; Monumento dell'Arma del genio; Capitano Stanislao Miceli; Generale Giuseppe Ratti; Teofilo Rossi di Montelera; Sottotenente Emanuele Ruspoli di Candriano; Città di Bari; Cassa di risparmio di Torino; Tenente generale Eugenio De Rossi; Donna Maria Brighenti medaglia d'oro; Pro Esercito città di Bologna; Sottotenente Giuseppe Chesti; Cavalleggeri di Roma; Lancieri di Milano; 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele e tenente Vigliani Carlo; Lincoln Nodari; Battaglione alpini Tolmezzo; Conte Giovanni Visconti di Modrone; 1° capitano Mario Soldatini; Conte Giovanni Visconti di Modrone; Colonnello Mario Re; Ex circolo sottufficiali del presidio militare di Livorno; 1° capitano Marco Aurelio Barbarisi; Un vecchio fante; Generale Guglielmo Calderara; Battaglione Aosta; Emma Cipollato vedova Federici; XX Settembre 1912, Battaglia di Sidi Bilal; Luigi Maria Carimati; Sottotenenti Cesare e Giuseppe Pedata; Bergamo; Maggiore Berardo Tucci; Artiglieri alpini del gruppo Susa caduti per la conquista dell'Impero; Enrico Garda; Unione militare per il comando militare della Sardegna; Unione militare per il comando militare territoriale di Torino; Sottotenente Pier Carlo Cagnola; Generale Foschini; 1° reggimento pontieri; Conte Gian Giacomo Felissent; Unione militare per il comando militare territoriale di Genova; Unione militare per il comando militare territoriale di Palermo, Sottotenente Flavio Ottaviani m. o; Unione militare per il comando militare territoriale di Milano; Unione militare per il comando militare territoriale di Napoli; Museo sacrario 7° reggimento alpini; Generale Gustavo Fara; Unione militare per il comando militare territoriale di Bari; Arturo Radice; Ingegnere Ludovico Mazzetti; Medaglia d'oro caporale Alberico Marrone; Unione militare

per il comando militare territoriale di Roma; Generale Amedeo Guillet; Capitano degli alpini Emilio Calvetto; Unione militare per il IV comando militare territoriale di Bolzano; Pro figli dei militari del 15° centro automobilistico deceduti in seguito ad eventi di guerra; Generale Ubaldo Scanagatta; Colonnello Guglielmo Scognamiglio m. o.; Sottotenente dott. Lino Cattaneo; Unione militare per il comando militare territoriale di Firenze; Medaglia d'oro Guido Pellizzari; 11ª Armata; Lupi di Toscana; Sottotenente Sergio Dalmazzo; Unione militare per il comando militare territoriale di Bologna; Sottotenente di artiglieria, medaglia d'oro, Antonio Santangelo Fulci; Unione militare per il comando militare territoriale di Padova; Città di Udine per l'8° reggimento alpini; Sottotenente Antonio Verrone; Generale Vito Puglioli; Sottotenente Gianni Della Chiesa; Sottotenente Alberto Berardi e tenente colonnello Camillo della Noce, vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno, dopo la loro liquidazione, vengono devoluti a favore dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, con sede in Roma, autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 17. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1971, n. **749**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Società dell'Annunciazione », con sede in Biella.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Società dell'Annunciazione », con sede in frazione Favaro del comune di Biella (Vercelli). L'associazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità di alcuni immobili disposta in suo favore dalla signora Clara Dusio con testamento pubblico 23 settembre 1966, n. 472 di rep., a rogito Pietro Roz, notaio in Avigliana, registrato con atto 5 ottobre 1966, n. 15636/9598 di rep. a rogito stessó notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 68. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1971, n. **750**.

Estinzione dell'istituto delle vedove e nubili poco abbienti « Baronessa Enrichetta del Melle », con sede in Bollengo.

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'istituto delle vedove e nubili poco abbienti « Baronessa Enrichetta del Melle », con sede in Bollengo (Torino), viene dichiarato estinto ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 76. — PASQUALUCCI

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322. — « Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie », pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 della *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1971, vengono apportate le seguenti correzioni:

Pag. 6 - art. 8.1 — nella prima riga del primo comma delle note alla tabella inserire l'articolo « I » prima della parola « valori »;
Pag. 7 - art. 8.3 — sostituire nella prima riga la parola « missioni » con « emissioni »;
Pag. 7 - art. 9.3 — sostituire nella quinta riga la parola « affluenti » con « effluenti »;
Pag. 8 - art. 10.7 — sostituire nella quarta riga la parola « approvaziaone » con « approvazione »;
Pag. 8 - art. 10.8 — eliminare nella ottava riga il trattino sotto la parola « tolleranze ».

Appendice n. 3:
Pag. 10 - A1 — nella terza riga leggasi « μ » e non « *u* »;
Pag. 10 - A3 — sostituire nella prima riga la parola « *Pomba* » con « *Pompa* »;
Pag. 11 - B2 — sostituire nell'ultima riga la preposizione « del » con « nel ».

Appendice n. 4 (*bis*):
Pag. 13 - 1A5 — sostituire nella prima riga la preposizione « nella » con « della ».

Appendice n. 6:
Pag. 16 - 2A2 — sostituire nella quinta riga la formula fra parentesi « $HClO10_4$ » con « $HClO_4$ »;
Pag. 16 - 2A3 — sostituire nella terza riga il numero « 10 » con « 100 ».

Appendice n. 7:
Pag. 17 - 2A8 — aggiungere alla fine della prima riga la preposizione « di ».

Appendice n. 8:
Pag. 19 - 2C1 — sostituire nella prima riga « m » con « $\overline{m}$ »
Pag. 19 - 2C1 — sostituire nella formula della quarta riga « m_{H_2S} (ug) » con « $\underline{m}_{H_2S}$ (μg) »;
Pag. 19 - 2C1 — sostituire nella seconda riga della lettera *b*), « m » con « m »;
Pag. 20 - 3B1 — sostituire nella quarta riga il numero « 10 » con « 100 ».

Appendice n. 9:
Pag. 20 - 1A1 — nella terza riga leggasi « μ » e non « *u* »;
Pag. 21 - 1C2 — sostituire nell'ultima riga la parola « osido » con « ossido »;
Pag. 21 - 2, Oss. — nella penultima riga leggasi « μg » e non « *ug* »;
Pag. 22 - 2C6 — nella quinta riga leggasi « μl » e non « *ul* »;
Pag. 22 - 2D1 — nella nona riga leggasi « mμ » e non « m*u* ».

Appendice n. 10:
Pag. 23 - Inizio — sostituire nella seconda riga la parola « annalisi » con « analisi »;
Pag. 23 - 1A1 — sostituire, nella terza riga, « mμ » con « μ »
Pag. 23 - 2 Interferenze: sostituire nella penultima riga del paragrafo la parola « presenta » con « presenza »;
Pag. 23 - 2A2 — nella seconda riga leggasi « mμ » e non « m*u* »;
Pag. 24 - 2A15 — nella quinta riga leggasi « μg » e non « *ug* »;
Pag. 24 - 2C1 — nella terza riga, dopo la formula, leggasi « μg » e non « *ug* ».

Appendice n. 11:
Pag. 26 - 1C — sostituire nel titolo la parola « osido » con « ossido ».

Appendice n. 13:
Pag. 28 - 1D3 — nella terza riga leggasi « μ » e non « *u* ».

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 339 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 18-Futani-Centola-Palinuro », dell'estesa di km. 27 + 800;

Considerato che una parte di detta strada, e precisamente il tratto: « Foria-Centola-Palinuro », è incluso nell'itinerario già statizzato con decreto ministeriale 16 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 20 luglio 1964, come strada statale n. 447 « di Palinuro »;

Considerata l'opportunità di includere il rimanente tratto di strada e precisamente «innesto strada statale n. 447 a Foria-Futani-innesto strada statale n. 18 » nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 447 a Foria-Futani-innesto strada statale n. 18 », dell'estesa di chilometri 13 + 500, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 447/Raccordo *A* « di Palinuro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 10 luglio 1971

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1971
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 167

(8082)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1971.

Autorizzazione alla « Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. » di Milano ad istituire ed esercitare nel comune di Melzo un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 7 novembre 1969, con la quale la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Melzo (Milano), in locali da costruire, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 161 del 17 febbraio 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ha approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo magazzino generale ed ha proposto l'ammontare della cauzione che la società deve prestare per l'esercizio del magazzino stesso;

Vista la relazione tecnica e le planimetrie recanti la certificazione dell'ufficio del genio civile di Milano, protocollo n. 17632/1A del 18 maggio 1970, che le opere di costruzione dei locali sono state regolarmente eseguite in base al progetto a suo tempo approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 18, è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci refrigerabili nazionali, nazionalizzate ed estere, nel comune di Melzo (Milano), lungo la provinciale Agrate-Melegnano in località Cerca, nei locali meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le spese per il servizio doganale e la vigilanza sono a carico dell'amministrazione del magazzino generale.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 161 del 17 febbraio 1970.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la Compagnia italiana Generalfrigo S.p.a. è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino generale è stabilito in lire 10.000.000 (diecimilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(8034)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1971.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970 e 3 maggio 1971, contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di adeguare alla direttiva CEE del 30 marzo 1971 sui conservativi per alimenti e di aggiornare l'elenco allegato al citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, indicato nelle premesse, è modificato come segue:

I. — CONSERVATIVI

A) ANTIMICROBICI.

1) E 200 - *Acido sorbico*
E 201 - *Sodio sorbato*
E 202 - *Potassio sorbato*
E 203 - *Calcio sorbato*

E' confermata, a tempo indeterminato, l'autorizzazione prevista dal decreto ministeriale 10 luglio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 22 luglio 1969, relativa all'impiego degli additivi sopra menzionati nelle preparazioni a base di frutta, purea, marmellata e succhi di frutta, destinate ad essere utilizzate per lo yogurt alla frutta, alle condizioni previste dal citato decreto.

2) E' soppressa la voce « E 225 - *Calcio metabisolfito* » e quella relativa alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza di detta sostanza.

E' inclusa la voce « E 226 - *Calcio solfito* » per i medesimi casi d'impiego e dosi massime d'uso previste per gli altri derivati dell'anidride solforosa.

Sono incluse le seguenti caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti di purezza:

E 226 - *Calcio solfito.*

Formula: $CaSO_3$.
Titolo minimo: non meno del 41 % di SO_2.
Non deve contenere:
Tiosolfato, più dello 0,1 % di $Na_2S_2O_3$, calcolato sulla base del tenore di SO_2;
Selenio, più di 10 ppm, sulla base del tenore in SO_2;
Ferro, più di 40 ppm, sulla base del tenore in SO_2;

3) E 220 - *Anidride solforosa*
E 221 - *Sodio solfito*
E 222 - *Sodio bisolfito*
E 223 - *Sodio metabisolfito*
E 224 - *Potassio metabisolfito*
E 226 - *Calcio solfito*

La voce « Mostarda di frutta, 80 mg/kg (come residuo) » è sostituita dalla seguente « Mostarda di frutta, 100 mg/kg (come residuo) ».

II. — GELIFICANTI ED ADDENSANTI

Farine di semi di guar: è autorizzato il seguente caso di impiego: « Prodotti a base di farina di patate, 0,5 % ».

320 - *Acido alginico*
321 - *Calcio alginato*
322 - *Sodio alginato*
323 - *Potassio alginato*

E' autorizzato il seguente caso d'impiego: « Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,06 % (1) (2) ».

324 - *Agar-Agar*
325 - *Carragenine*
330 - *Pectina*

E' autorizzato il seguente caso d'impiego: « Prodotti a base di latte pasteurizzato o sterilizzato, 0,5 % (2) ».

(1) Il sodio alginato può essere addizionato di fosfato disodico nella misura massima del 15 %.

(2) Tali prodotti devono essere posti in commercio già confezionati.

III. — TENSIOATTIVI

Le dizioni « 350 - *Monogliceridi degli acidi grassi alimentari* da C_{14} a C_{18} » e « 351 - *Miscele di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari* da C_{14} a C_{18} » sono sostituiti da:

« 350 - *Monogliceridi degli acidi grassi alimentari* »

e

« 351 - *Miscele di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari* ».

Caratteristiche chimico-fisiche e requisiti di purezza:

350 - *Monogliceridi degli acidi grassi alimentari.*

La voce « R = radicale di acido grasso da C_{14} a C_{18} » è sostituita dalla seguente: « R = radicale di acido grasso ».

VI. — SOSTANZE PER IL TRATTAMENTO IN SUPERFICIE

E' autorizzato il seguente caso d'impiego:

sodio ipoclorito (soluzione): per la sbiancatura delle noci, secondo buona tecnica industriale (1).

(1) In deroga all'art. 7, primo comma del decreto ministeriale 31 marzo 1965, l'indicazione dell'avvenuto trattamento va fatta con la dicitura: « Noci sbiancate con soluzioni di sodio ipoclorito ».

Roma, addì 30 luglio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8179)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1971.

Trasporto di latte alimentare con autocisterne immatricolate in Paesi esteri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1963, che detta norme igieniche per il trasporto del latte alimentare con autocisterne;

Vista la propria ordinanza in data 14 marzo 1966, che detta norme sanitarie per l'importazione del latte e delle creme di latte freschi e pastorizzati;

Considerato che il trasporto del latte alimentare e delle creme di latte con autocisterne ha avuto, in questi ultimi tempi, un notevole incremento;

Considerato che continuamente vengono introdotte da paesi esteri nel territorio nazionale notevoli quantità di latte alimentare e di creme di latte;

Ritenuta, pertanto, la necessità, per motivi esclusivamente igienico-sanitari, che le autocisterne immatricolate in Paesi esteri siano sottoposte alla medesima disciplina vigente, in tale settore, in Italia;

Decreta:

Art. 1.

E' esteso anche alle autocisterne, immatricolate nei paesi esteri, che trasportino latte alimentare e creme di latte, il divieto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 14 settembre 1963.

Art. 2.

Il divieto di cui all'art. 1 del presente decreto deve risultare da un certificato sanitario, rilasciato dalle competenti autorità del paese di origine, attestante, inoltre, la rispondenza del latte alimentare e delle relative creme alle norme di cui all'ordinanza ministeriale del 14 marzo 1966, nonchè l'idoneità delle autocisterne stesse al previsto trasporto.

Roma, addì 6 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8062)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Latina ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Latina, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Autotrasportatori	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8049)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Istituto euchimico, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 26 giugno 1953 la ditta Istituto euchimico fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via D'Ovidio, 3, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate;

Vista la lettera in data 18 giugno 1971 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Istituto euchimico l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via D'Ovidio, 3, concessa con decreto A.C.I.S. del 26 giugno 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(8011)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Varese ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti alla assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Varese, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchini portabagagli aeroportuali	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8051)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto della provincia di Perugia ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e i superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Perugia, le classi iniziali di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Facchinaggio svolto nei macelli pubblici per la mattazione, scuoiatura e le altre operazioni ad esse complementari nel capoluogo della provincia	8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;
Facchinaggio svolto nei macelli pubblici per la mattazione, scuoiatura e le altre operazioni ad esse complementari nei comuni della provincia	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Autotrasportatori di merci per conto di terzi il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (escavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili)	5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 57.200 mensili;
Vetturini, barcaioli, gondolieri e simili: tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili;
Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili, servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili	4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8053)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1971.

Rinnovo del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, e i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto consiglio ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni degli enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate;

Decreta:

Il consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Dal Bianco cav. uff. Nereo Adriano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cito dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lazzaro min. pl. Tommaso, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Girlando dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cramer dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Antonucci ing. Alberto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Trabace dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Albano rag. Tommaso, Brognara comm. Ugolino, Colaci cav. Vito, Fiorio prof. Ubaldo, Neerman dottor Ferruccio, Rinaldini p.a. Giovanni, Selmo avv. Ettore, Stirelli dott. Ambrogio Tarcisio e Tosadori comm. Giuseppe, in rappresentanza del comune di Verona;

Barbi prof. Luigi e Dal Negro comm. Francesco, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Verona;

Bertani dott. Gianfranco e Cordioli avv. Alessandro, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

Gardoni Francesco, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Magagnotti dott. prof. Evaristo, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Verona;

Poggi cav. del lav. ing. Franco, in rappresentanza della Banca mutua popolare di Verona;

Balestrieri cav. del lav. prof. Mario, in rappresentanza dell'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie;

Olivieri ing. Oliviero, in rappresentanza dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie;

Conforti gr. uff. Silvio, in rappresentanza dei magazzini generali di Verona;

Pasti Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Fedrigoni dott. Renzo, in rappresentanza degli industriali;

Ambrosi gr. uff. Giuseppe, in rappresentanza dei commercianti;

Zenti cav. Luigi, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Perobelli Sandro, in rappresentanza degli artigiani;

Patuelli dott. Cesare, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Maraboli cav. Ugo, in rappresentanza dei lavoratori;

Farina comm. dott. Alberto, in rappresentanza degli espositori;

De Marzi prof. dott. Guido, in rappresentanza dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

I consiglieri durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1971

Il Ministro: GAVA

(8008)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1971.

Protezione temporanea per le invenzioni, modelli e marchi relativa ad oggetti esposti nella « 30ª edizione del Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento (MITAM) », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 30ª edizione del Mercato internazionale del tessile per l'abbigliamento-arredamento (MITAM) » che avrà luogo a Milano dal 6 al 9 novembre 1971 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 agosto 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(8061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Cervia

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1971, n. 253, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Cervia (Ravenna).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8136)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dello immobile denominato ex batteria di « Rocca dei corvi », in comune di Borzoli.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 514 del 26 luglio 1971, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente l'ex batteria di « Rocca dei corvi », sito nel comune di Borzoli (Genova) e contraddistinto nel catasto del comune medesimo alla sezione 3ª, foglio n. 62, particella *A*, della superficie di mq. 1840.

(8165)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del sedime costituente il poligono di tiro a segno di Brembilla, in comune di Brembilla.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 510 in data 23 luglio 1971, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa Esercito, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota del sedime costituente il poligono di tiro a segno di Brembilla, sita nel comune di Brembilla e contraddistinta nel catasto del comune di Brembilla con i seguenti dati:

Foglio di mappa 13-*a*, mappale 547-*b*, superficie da dismettere mq. 100.

(8166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 12888 in data 9 marzo 1971 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Ferrara, via Ugo Bassi, al prezzo di lire 4.750.000.

(8263)

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 3331/1.14.6 in data 23 gennaio 1971 l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare un tratto di terreno di mq. 1780 ubicato in contrada Petraro, al confine della nuova città universitaria, censito al nuovo catasto terreni del comune di Catania ove figura dipendente dalla partita n. 811, foglio n. 6, particelle 228 e 62, del valore complessivo di L. 1.000.000

(8265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Mutua stabiese raccoglitori latte », con sede in Castellammare di Stabia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971 la società cooperativa « Mutua stabiese raccoglitori latte » con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) costituita per rogito De Martino in data 16 ottobre 1962, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Renato Nigro.

(8098)

Scioglimento della società cooperativa di consumo di Veglio Mosso, già società cooperativa fascista di consumo, con sede in Borgo di Veglio Mosso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971 la società cooperativa di consumo di Veglio Mosso, già società cooperativa fascista di consumo, con sede in Borgo di Veglio Mosso (Vercelli), costituita per rogito Casale in data 13 gennaio 1935, rep. 1212, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giancarlo Fileppo.

(8099)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria cooperativa laerrese », con sede in Laerru

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971 la società cooperativa agricola « Latteria cooperativa laerrese », con sede in Laerru (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 3 luglio 1947, rep. 10429, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Marras.

(8100)

Scioglimento della società cooperativa di trasporto « Cooperativa Sabino Trasporti », con sede in Rieti

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971 la società cooperativa di trasporto « Cooperativa Sabino Trasporti », con sede in Rieti, costituita per rogito Di Giovanni in data 6 aprile 1968, rep. 8907, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(8135)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Olivicoltori del Montiferru », con sede in Seneghe

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971, la società cooperativa agricola « Olivicoltori del Montiferru », con sede in Seneghe (Cagliari), costituita per rogito Passino in data 15 novembre 1961, rep. 4840, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michele Bandiera.

(8133)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Cooperativa di miglioramento agricolo Colle Parito », con sede in Borgo Grappa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1971 la società cooperativa agricola « Cooperativa di miglioramento agricolo Colle Parito », con sede in Borgo Grappa (Latina), costituita per rogito Checchi in data 24 maggio 1961, rep. 20006, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Bruni.

(8134)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ragusa Ibla ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.65/2 in data 15 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Ragusa Ibla è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8102)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Melito Porto Salvo ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8.II/67-5 in data 15 luglio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale medesimo.

(8103)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1971 il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 172.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8270)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto successivo, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 215, il ricorso straordinario proposto dalla signora Leone Maria Grazia ved. Piras in data 16 luglio 1968 è stato accolto.

(8187)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 9 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	614,70	614,70	614,90	614,70	614,50	614,60	614,77	614,70	614,70	614,75
Dollaro canadese	604,80	604,80	605 —	604,80	603,90	604,75	605,15	604,80	604,80	605,15
Franco svizzero	153,77	153,77	153,88	153,77	153,60	153,75	153,90	153,77	153,77	153,90
Corona danese	83,85	83,85	83,92	83,85	83,50	83,84	83,86	83,85	83,85	83,87
Corona norvegese	88,73	88,73	88,80	88,73	88,50	88,72	88,73	88,73	88,73	88,70
Corona svedese	120,74	120,74	120,80	120,74	121 —	120,75	120,78	120,74	120,74	120,78
Fiorino olandese	178,29	178,29	178,45	178,29	178 —	178,30	178,32	178,29	178,29	178,30
Franco belga	12,715	12,715	12,73	12,715	12,72	12,70	12,7175	12,715	12,71	12,72
Franco francese	111,45	111,45	111,50	111,45	111,50	111,50	111,46	111,45	111,45	111,47
Lira sterlina	1511,25	1511,25	1512 —	1511,25	1511 —	1511,20	1511,40	1511,25	1511,25	1510,40
Marco germanico	181,16	181,16	181,20	181,16	181 —	181,15	181,18	181,16	181,16	181,18
Scellino austriaco	25,08	25,08	25,094	25,08	25,05	25,05	25,0895	25,08	25,08	25,10
Escudo portoghese	22,80	22,80	22,60	22,80	23,40	22,81	22,50	22,80	22,80	22,50
Peseta spagnola	8,868	8,868	8,87	8,868	8,80	8,85	8,8675	8,868	8,86	8,87

Media dei titoli del 9 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	98,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,15
» 5 % (Ricostruzione)	91,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,70
» 5 % (Città di Trieste)	91,75
» 5 % (Beni esteri)	89,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,925
» 5,50 % » » 1968-83	89,175
» 5,50 % » » 1969-84	93,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,675
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	614,735
Dollaro canadese	604,975
Franco svizzero	153,835
Corona danese	83,855
Corona norvegese	88,73
Corona svedese	120,76
Fiorino olandese	178,305
Franco belga	12,716
Franco francese	111,455
Lira sterlina	1511,325
Marco germanico	181,17
Scellino austriaco	25,085
Escudo portoghese	22,65
Peseta spagnola	8,868

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/32506 in data 14 maggio 1971;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 15 giugno 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra periti industriali (specializzazioni: «elettrotecnica», «elettronica industriale», «telecomunicazioni», ovvero nelle specializzazioni di «meccanici-elettricisti, ramo elettricisti» o di «radiotecnici», proprie del precedente ordinamento scolastico).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 15 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971
Registro n. 56 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 22

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi per le varie sedi compartimentali:

Torino	posti 18
Milano	» 27
Verona	» 7
Venezia	» 7
Trieste	» 5
Genova	» 10
Bologna	» 14
Firenze	» 8
Ancona	» 5
Roma	» 18
Napoli	» 10
Bari	» 5
Reggio Calabria	» 19
Palermo	» 15
Cagliari	» 6

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti del diploma di perito industriale, in una delle seguenti specializzazioni: «elettrotecnica», «elettronica industriale», «telecomunicazioni», ovvero nelle specializzazioni di «meccanici-elettricisti, ramo elettricisti» o di «radiotecnici», proprie del precedente ordinamento scolastico.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli suindicati.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Nella domanda deve essere specificato, pena la nullità della stessa, per quale compartimento il candidato intende partecipare al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costitutiva, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempre chè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo ai titoli di merito, di preferenza a parità di puntazione complessiva, e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta. Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato sarà valutato fino a tale giorno.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo tecnico (servizio impianti elettrici, ramo esercizio impianti).

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo normale;

senso cromatico normale;

udito: voce afona percepita a non meno di otto metri da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi), piazza della Croce Rossa - 00100 Roma. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

8. — *Diario della prova di esame comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

L'esame consisterà in una prova scritta nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su argomenti compresi nel programma di cui all'allegato *B*.

Saranno a tal uopo predisposti dalla commissione esaminatrice due distinti questionari e precisamente:

un primo questionario contenente domande di « cultura generale » e domande di « cultura specifica: elettrotecnica »;

un secondo questionario contenente domande di « cultura generale » e domande di « cultura specifica: elettronica e telecomunicazioni ».

Ogni candidato dovrà rispondere, indipendentemente dalla sua specializzazione di diploma, al questionario corrispondente al gruppo di materie specifiche indicato nella sua domanda di ammissione, sotto pena di esclusione dal concorso.

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso, la commissione disporrà di 10 punti al massimo.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova stessa avranno riportato almeno 7 punti.

10. — *Titoli di merito, preferenze, riserva di posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito, ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso, ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 4 punti così suddivisi:

a) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,01 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, espressa o rapportata a decimi, a partire dalla media di 7,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta;

b) 1 punto al massimo per la valutazione del servizio di ruolo non demeritevole prestato alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, assegnando punti 0,10 per ogni semestre di esso.

La commissione esaminatrice compilerà distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per cui è indetto il concorso, comprendendo in ogni graduatoria compartimentale i candidati idonei che hanno chiesto, nella domanda di ammissione al concorso, di parteciparvi per quel compartimento.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame, aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione dei titoli, e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito ma con l'osservanza delle riserve di legge.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 3 e 5, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui al presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salve le eventuali esenzioni in base all'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, nonchè alla frequenza, durante tale periodo, di un corso di formazione professionale e al conseguimento dell'idoneità e delle abilitazioni stabilite per la qualifica di capo tecnico, ramo esercizio impianti elettrici.

Fin dalla loro immissione in impiego, o anche in seguito, gli assunti potranno eventualmente essere utilizzati in mansioni non strettamente corrispondenti alla loro specializzazione di diploma, o alle materie su cui hanno sostenuto la prova d'esame del concorso.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale nominato all'impiego a seguito del presente concorso non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sede in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui al comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a centosettantaquattro posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971, n. 9312, per il compartimento di . . . . . (indicare il compartimento prescelto, fra quelli per i quali è bandito il concorso).

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di perito industriale, con specializzazione in . . . . . (indicare quale), conseguito il . . . . presso la scuola . . . . . di . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di scegliere, per la parte di esame relativa alla cultura specifica, il gruppo di materie . . . . . (indicare: «elettrotecnica», ovvero «elettronica industriale e telecomunicazioni»);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'«avviso-programma» di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'«avviso-programma» stesso.

Data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

I questionari che saranno distribuiti ai candidati conterranno sempre un gruppo di domande sulle materie di «cultura generale» di cui al seguente punto 1.

Nei riguardi delle domande di «cultura specifica», essi saranno di due tipi, il primo dei quali conterrà domande sulle materie di cui al seguente punto 2, sub *A*), mentre il secondo conterrà domande sulle materie di cui al seguente punto 2, sub *B*).

Ciascun candidato, sotto pena di decadenza dal concorso ed indipendentemente dalla specializzazione del suo diploma, dovrà rispondere al questionario corrispondente alle materie da lui stesso indicate nella domanda di ammissione al concorso.

1) CULTURA GENERALE

Matematica:

Aritmetica - Algebra elementare (fino ai problemi di 2° grado ad una incognita) - Logaritmi - Elementi di trigonometria piana - Coordinate cartesiane nel piano - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Fisica:

Elementi di meccanica, moto dei corpi, uniforme, vario ed uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico.

Forze, coppie, macchine semplici - Lavoro, energia e potenza.

Resistenza dei materiali.

Elettrologia generale:

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura.

Misura delle grandezze elettriche e relativi strumenti.

Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica - Magnetismo, elettromagnetismo.

Induzione elettromagnetica.

Resistenza, induttanza e capacità.

Calcolo di circuiti a c.c. ed a c.a.

Potenze elettriche: attiva, reattiva ed apparente.

Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) CULTURA SPECIFICA

A) *Elettrotecnica*:

Leggi dell'elettrochimica - pile - accumulatori.

Generatori elettrici a c.c. ed a c.a. - caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Potenze - Rendimenti.

Motori elettrici a c.c. ed a c.a. - Asincroni e sincroni - caratteristiche di funzionamento e di regolazione.

Trasformatore - Caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori monofasi e polifasi - autotrasformatori.

Conversione della c.a. in c.c. e viceversa. Gruppi rotanti e statici - Raddrizzatori e transverter per varie potenze. Linee di distribuzione energia elettrica a bassa ed alta tensione - caratteristiche funzionali e di stabilità delle linee aeree - caratteristiche delle linee in cavo.

Cabine - sottostazioni di conversione.

Impianti di illuminazione e forza motrice.

Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici. Protezione sui circuiti - Messe a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Prevenzione infortuni nel campo degli impianti elettrici.

Tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche (macchine elettriche e linee di trasmissione di energia) - Tipi di sollecitazioni e resistenza dei materiali impiegati.

B) *Elettronica industriale e telecomunicazioni*:

Emissione termoionica - Tubi elettronici e loro caratteristiche - Semiconduttori - Diodi e transistor.

Circuiti e relativi componenti resistivi, induttivi e capacitivi, comportamento al variare della frequenza, costante di tempo.

Circuiti oscillanti e rettificatori.

Circuiti amplificatori in classe A, B e C.

Quadripoli, caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Frequenza.

Misure sui componenti e sui circuiti di trasmissione in bassa ed alta frequenza.

(7720)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;
Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;
Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969 indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio della medesima carriera.

Materie o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Concorso per esami e titoli		Concorso per soli titoli	
	Insegnanti	Posti	Insegnanti	Posti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia .	10.812	5.406	168	42
Lingua straniera:				
Francese	1.959	980	17	4
Inglese	1.088	544	811	203
Tedesco	89	45	1	1
Spagnolo	8	4	—	—
Matematica, osserv. ed elementi di scienze naturali .	6.989	3.495	63	16
Educazione artistica	897	449	22	6
Educazione musicale . . .	396	198	9	2
Applicazioni tecniche femminili:				
Ruolo B	11	6	—	—
Ruolo C	4	2	30	8
Applicazioni tecniche maschili:				
Ruolo B	3	2	6	2
Ruolo C	—	—	1	1
Materie tecniche commerciali	1	1	1	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli (passaggio anticipato alla III classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale richiamato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n 1064) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1966-67, 1967-68 e 1968-69 la qualifica non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di « insufficiente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili alla data del 1° ottobre 1969 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della III classe di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli (passaggio anticipato alla IV classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1969 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla IV classe di stipendio;

b) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti, 1966-67, 1967-68 e 1968-69, la qualifica non inferiore a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande - Prove e diario di esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7 debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione secondaria **di I grado - Div. VII)**, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e della documentazione dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo lo espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, o scritto-grafiche, che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel *Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.*

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere *muniti dell'occorrente per scrivere fatta* eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove; per i professori di materie tecniche commerciali delle soppresse scuole di avviamento professionale, si applica il comma terzo dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti e, ove previsto, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbano sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3 comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969 sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi di ciascuna di esse e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Domande di partecipazione
Documentazione dei titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso, per esame e titoli o per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado - Div. VII - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

La domanda dovrà pervenire per via postale, con raccomandata, direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado - Div. VII, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, come già previsto dal precedente art. 4.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti od uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio precedente, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata, ove occorra, della dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969, deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Oltre che per i documenti militari, di cui al comma quinto, lettera *c*), del presente articolo, è consentito il riferimento solamente alla documentazione eventualmente già presentata alla Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado, e non ritirati, purchè la documentazione stessa risulti contenere, nell'interesse del concorrente, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, in conformità della tabella unita al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1969.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti lo esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di I grado - Div. VII, allegando per ciascun certificato richiesto la prescritta marca da bollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1971
Registro n. 26, foglio n. 189

ALLEGATO *A*

Concorsi per merito distinto riservati al professori della scuola media

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o scritto-grafica)
1. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	Ruolo corrispondente della scuola media.	Prova scritta: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2. Lingua straniera	Id.	Prova scritta: Prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	Id.	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4. Educazione artistica	Id.	Prova scritto-grafica: Svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5. Applicazioni tecniche maschili	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*).	Prova scritto-grafica: Svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6. Applicazioni tecniche femminili	Id.	Prova scritto-grafica: Svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7. Educazione musicale	Ruolo corrispondente della scuola media.	Prova scritta: Prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota: La scelta degli argomennti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

ALLEGATO B

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di I grado - Div. VII — ROMA

Il sottoscritto . (1) nato il a . . (provincia . .) ordinario di . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per merito distinto per . . (3) per . . (4), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1969 e di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 settembre 1969.

Dichiara:

a) di essere in servizio dal 1° ottobre 1969 nella . . (5);

b) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica non inferiore a « valente »;

c) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . (6);

d) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . (7).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) acclusa a corredo della presente domanda;

2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per la quale fa riferimento perchè già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di I grado, in quanto prodotta . (8);

3) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data .

Firma

Indirizzo . . (*a*)

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materie o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria, ecc. .).

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(8) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(8027)

Diario della prova scritta del concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'Osservatorio vesuviano di Resina.

La prova scritta del concorso ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'Osservatorio vesuviano di Resina, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970, avrà luogo il giorno 1° ottobre 1971, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di fisica terrestre dell'Università di Napoli, largo S. Marcellino, 10, Napoli.

(8271)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, riservato ai sottufficiali, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti addì 23 novembre 1970, registro n. 31 Difesa, foglio n. 327;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1971, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1971, registro n. 18 Difesa, foglio n. 308;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Vinciguerra Michele . . . . punti 429
2) Turco Ciro . . . . » 392
3) Cifarelli Michele . . . . » 350

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971
Registro n. 36 Difesa, foglio n. 131

(8039)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Annullamento del pubblico concorso ad un posto di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di conduttore d'automezzi.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1970 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 358, con il quale veniva indetto un pubblico concorso ad un posto di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti dell'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di conduttore d'automezzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che il suddetto bando, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1971, si appalesa in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, in quanto precluderebbe la possibilità di conferire il suddetto posto agli operai qualificati, già in servizio presso l'Istituto medesimo, nei limiti e con le modalità di cui al ripetuto art. 3;

Accertato che nella dotazione organica degli operai specializzati dell'Istituto predetto non vi sono attualmente posti vacanti oltre quello messo a concorso con il decreto ministeriale 26 ottobre 1970, sopra menzionato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di annullare il concorso di che trattasi;

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 358 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1971, con il quale è stato indetto un pubblico concorso ad un posto di operaio specializzato nel ruolo degli operai permanenti del-

l'Istituto superiore di sanità, con la qualifica professionale di conduttore di automezzi è annullato per i motivi di cui alle premesse.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1971
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 120

(8067)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Considerato che la dott.ssa Maria Bernardino si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Maria Bernardino è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il direttore di sezione dott. Rolando Gnocchini.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1971
Registro n. 12, *foglio n.* 56

(8037)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1971, registro n. 5, foglio n. 263, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio qualificato di 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti per la qualifica di tipografo;

Considerato che il prof. Franco Costantini si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della commissione;

Decreta:

In sostituzione del prof. Franco Costantini è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso ad un posto di operaio di 2ª categoria per la qualifica di tipografo, il prof. Pietro Corvasce, insegnante tecnico pratico di istituto professionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1971
Registro n. 12, *foglio n.* 41

(8038)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1408 del 9 dicembre 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Roma al 30 novembre 1968, nonchè i decreti di approvazione della graduatoria, di nomina dei vincitori e di variante alla graduatoria dei vincitori, rispettivamente n. 1290/36, n. 1291/36 dell'11 marzo 1971 e n. 1721/36/*B* del 3 aprile 1971;

Vista la nota n. 3562 del 5 luglio 1971 del sindaco di Gerano con la quale viene comunicato che il dott. Peretti Prospero, vincitore della condotta consorziale di Gerano ha presentato le dimissioni;

Visto l'ordine della graduatoria di merito dei concorrenti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del candidato avente diritto alla condotta consorziale di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato concorrente è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la condotta consorziale a suo fianco indicata:

Pisani Franco: Gerano (in consorzio con i comuni di Canterano, Cerreto Laziale, Rocca Canterano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e dei comuni interessati.

Roma, addì 27 agosto 1971

Il veterinario provinciale: MANCINI

(8068)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.